

N. 01520/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01309/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Diana Di Gaetano, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina Improda, con domicilio eletto presso Sergio Grandoni in Napoli, corso Novara n.13;

contro

Comune di Pignataro Maggiore in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34;

nei confronti di

Anselmo Bovenzi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n.90 del 10.12.13 del Comune di Pignataro Maggiore con cui sono stati annullati i permessi di costruire n.39/2008 e variante in c.o n.14/11 ed è stata ordinata la riduzione in pristino delle opere realizzate in esecuzione dei citati permessi di costruire.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pignataro Maggiore in Persona del Sindaco p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### RITENUTO CHE

ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, stante l'omessa rappresentazione grafica in sede progettuale della misurazione delle distanze fra l'assentita sopraelevazione ed ogni oggetto o sporgenza del frontistante edificio finestrato, e tenuto conto della inderogabilità del limite di 10 metri di cui all'art. 9 del d.m. n.1444/1968;

nella specie la distanza della erigenda costruzione, come evincibile allo stato dalla relazione del 23.01.2014 del tecnico di parte ricorrente in atti, è di circa 7,20-7,60 metri e quindi inferiore al limite minimo imposto dal d.m. cit. ;

pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

le spese cautelari seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessive euro 500,00 (cinquecento).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)